



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

37344-25

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI
ANTONELLA DI STASI
LORENZO ANTONIO BUCCA
ALBERTO GALANTI
MARIA BEATRICE MAGRO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1469
UP - 09/10/2025
R.G.N. 20545/2025

ha pronunciato la seguente

Depositata in Cancelleria

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

Oggi,



17 NOV. 2025

avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

IL FUNZIONARIO
Luana Marchi

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito

che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2024, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato ██████████ colpevole dei reati di cui agli artt. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 (convertito in legge dalla l. 26/2019) e 316-ter c.p., per aver omesso di comunicare all'INPS informazioni dovute (segnatamente, una condanna definitiva del 2018 per reati associativi e lo stato di detenzione domiciliare) al fine di ottenere e percepire indebitamente il Reddito di Cittadinanza, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e unificazione dei reati ex art. 81 c.p., alla pena di anni due e mesi tre di reclusione.

21

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art. 7 d.l. n. 4/2019 e il vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni con riferimento al giudizio di responsabilità.

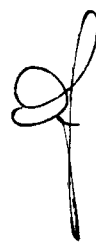
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la responsabilità penale, con motivazione carente e illogica. In particolare, si eccepisce il difetto dell'elemento soggettivo del reato, asserendo che [REDACTED] versava in un errore scusabile, indotto dal personale del CAF cui si era rivolto e dalle difficoltà di comprensione dovute all'età, alle patologie e al basso livello di istruzione. Si contesta, inoltre, la rilevanza penale della condotta, evidenziando che la domanda per il beneficio non sarebbe stata sottoscritta dall'interessato, circostanza che, secondo la difesa, priverebbe l'atto di validità ed efficacia, citando a supporto una pronuncia di questa Corte (sentenza n. 3436/2025). Si aggiunge che l'imputato aveva già scontato, all'epoca della presentazione della domanda, le pene riferibili ai reati ostativi.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa critica la sentenza impugnata per aver negato il beneficio sulla base di una valutazione ritenuta incongrua, fondata sulla gravità del reato e sull'abitudine del reo desunta da precedenti penali risalenti nel tempo. Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe condotto una valutazione globale e concreta della fattispecie, omettendo di considerare l'esiguità del danno, ritenuto modesto, e l'occasionalità del comportamento, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiamano, ancora, sentenze di legittimità per contestare il rilievo dato dalla Corte territoriale ai precedenti dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia "la violazione dell' art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 c.p.", assumendo che era stata fondata sulla condanna del Tribunale di Napoli senza considerare "la risalenza nel tempo del precedente penale e la differenza ontologica con quello in contestazione" e senza procedere a quell'accertamento in concreto gli altri criteri. Si lamenta, ancora, che l'aggravante era stata configurata senza ricorrere ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' opportuno precisare che a seguito delle modifiche disposte dalla legge di conversione (n. 26 del 28/3/2019) del d.l. 28/1/2019 n. 4, la disciplina vigente dal 30/3/2019 prevedeva, all'art. 2 comma 1, lett. c-bis, fra i requisiti necessari per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, per il richiedente, la "mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne



definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3". Tale disposizione prevedeva: "Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270 -bis , 280, 289 -bis , 416 -bis , 416 -ter , 422 e 640 -bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna".

L'art. 13, comma 1-bis dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, di conversione del d.l. n. 4 del 28 gennaio 2019, stabiliva, infine, che "sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio".

2. Il ricorrente, quindi, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, per poter continuare a beneficiare del reddito di cittadinanza, avrebbe dovuto comunicare, nel termine previsto dalla norma appena richiamata, la sussistenza di precedenti penali ostativi.

Dalla sentenza di merito si evince non soltanto che tale attestazione non venne inoltrata ma anche che l'imputato, dopo aver subito nel febbraio 2020 la revoca del beneficio essendo stato dagli inquirenti comunicato lo stato detentivo all'INPS (pag. 4 della sentenza di appello), nelle successive istanze dell'aprile del 2020 e del gennaio 2021, omise di comunicare tanto la condanna per i reati ostativi, intervenuta appena tre anni prima, tanto lo stato detentivo, ossia le due informazioni che avrebbero potuto impedirgli di beneficiare del reddito di cittadinanza.

La condanna, quindi, fonda su un ragionamento probatorio lineare, privo di incongruenze che dà conto dell'iter logico giuridico delle ragioni fondanti la condanna.

3.1 La tenuta logica della motivazione non è poi scalfita da alcuno dei rilievi difensivi.

Non è dato comprendere l'incidenza che avrebbe sulle valutazioni dei giudici di merito il rilievo che la pena inflitta con la condanna del 2018 era stata già espiata, attribuendo la legge carattere ostativo non alla pena in espiazione ma alla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il vizio di motivazione denunciato sulla questione, pertanto, a tutto voler concedere alle posizioni della difesa, risulta del tutto irrilevante.

3.2 In ordine all'argomento prospettante la buona fede dell'imputato, la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, ha già avuto modo di stabilire che, "in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28

21

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto) (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413-01)" (Sez. 2, n. 21875 del 9/4/2025, Barone).

A ciò si aggiunga che l'argomento difensivo non si confronta con la motivazione contestata, avendo correttamente la Corte territoriale messo in rilievo che l'intervenuta revoca del beneficio subita proprio per la mancata comunicazione dei dati relativi allo stato detentivo e ad eventuali condanne ostantive intervenute consentiva di escludere che l'imputato "non fosse a conoscenza della doverosità della comunicazione di tali dati al momento della presentazione delle domande successive alla prima".

3.3 Del pari manifestamente infondata è la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione della domanda. In relazione a un caso assai simile, in cui era stata contestata l'integrazione del reato non riportando la domanda una valida sottoscrizione da parte dell'interessato, questa Corte ha precisato che "la mancata sottoscrizione della domanda con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 non determina l'inesistenza della stessa, e quindi non preclude alla medesima di produrre effetti, ma incide soltanto (ed eventualmente) sulla sua validità. Del resto, in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale idoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151 - 01) (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza, Rv. 286736 - 01; conforme Sez. 2, n. 21875 del 9/4/2025, Corrao). Ipotesi nel caso in esame certamente non configurabile avendo il ricorrente percepito il reddito di cittadinanza per un numero significativo di mensilità.

Tale arresto non risulta smentito dalla pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 6, n. 3436 del 17/1/2025, PG. In proc. Dordevic), che ha confermato la sentenza di assoluzione impugnata rilevando che "nella documentazione acquisita non è contenuto il cd. quadro F del modulo predisposto dall'INPS che avrebbe dovuto contenere le dichiarazioni del richiedente in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione, carenza che non può essere supplita dalla produzione del modulo scaricato dal sito INPS che il Procuratore generale aveva allegato a sostegno dell'appello". La decisione, quindi, non trae origine dalla mancata sottoscrizione della domanda ma dall'incertezza in ordine alle dichiarazioni non veridiche che l'imputato aveva inoltrato all'ente. Incertezza che, nel caso di specie, non è configurabile avendo lo stesso imputato, in sede di interrogatorio, ammesso che le domande erano state inoltrate nel suo interesse e che mancavano i dati indicati in imputazione.

E', però, vero che il giudice di appello non risponde alla censura difensiva incentrata sulla mancata della sottoscrizione dell'imputato mentre il Tribunale, recependo, sia pure

implicitamente, le conclusioni dell'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ne ha ritenuto la irrilevanza.

La lacuna argomentativa della sentenza impugnata, tuttavia, non giustifica il suo annullamento. E' espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una diversa pronuncia o quella che avrebbe intaccato la struttura portante della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723-01; Sez. 1, n. 33767 del 3/7/2025, Di Caro). In applicazione di questo principio, è stato quindi affermato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, come nel caso di specie, all'omissione può porre rimedio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'utri, Rv. 263980 - 01; Sez. 2 - , n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 Ud. (dep. 2019), Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 4, n. 33960 del 16/9/2025, Officine Roncaglia S.r.l.).

Le considerazioni in punto di diritto innanzi esposte, rilevando che l'argomento difensivo è privo di qualunque fondamento, non consentono, pertanto, di far discendere dal deficit motivazionale dedotto le conseguenze prospettate dall'impugnazione.

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile risultando non confrontarsi compiutamente con la motivazione che sorregge il diniego all'applicazione dell'art. 131- bis c. p.

La Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis c.p. con una motivazione che, seppur sintetica, si sottrae a censure di manifesta illogicità. A tal fine la sentenza valorizza non solo la "molteplicità di reati commessi a partire dal 1972 fino al 1991", ritenendo che facesse desumere "un'abitudine del reo alla commissione di illeciti penali", ma anche la gravità della condotta ai sensi dell'art. 133 c.p., facendo proprie le valutazioni al riguardo formulate dal Tribunale, che aveva evidenziato, al fine di escludere la particolare tenuità, l'entità degli importi illecitamente conseguiti dall'imputato.

Va, quindi, ribadito che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844 del 8/6/2023, Drame; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, De Plano, Rv. 283044;

2 r

Sez.6, n.55107 del 8/11/2018, Milone, Rv.274647), essendo decisiva anche l'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art.131-bis cod.pen. (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).

Va, anche, ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la "causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica" (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01; Sez. 7, n. 24767 del 21/3/2025, Emmanuelle; Sez. 2, n. 18614 del 16/4/2025, Jemili).

In conclusione, pertanto, il giudice distrettuale, nel dare rilievo al danno arrecato e curriculum criminale dell'imputato, ha operato una valutazione discrezionale sorretta da motivazione adeguata e comunque non caratterizzata da profili di evidente illogicità o contraddittorietà, sia con riferimento alla consistenza dell'offesa apportata sia al grado di colpevolezza.

4.1 A ciò si aggiunge che il motivo del ricorso attinge solo l'argomento incentrato sui precedenti mentre in relazione al danno concretamente arrecato è meramente assertivo, connotandolo come "assai modesto", senza spiegare i profili di manifesta illogicità che vizierebbero l'opposta valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto di non tenue entità l'illecita percezione di circa € 20.000,00 di denaro pubblico.

Anche tale risultanza condanna all'inammissibilità il motivo.

Poiché il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula, come già detto, la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 4, n. 23980 del 2/5/2023, Fister), sarebbe stato onere della difesa contestare non soltanto il rilievo dato ai precedenti penali ma anche il giudizio relativo alla gravità della condotta formulato dai giudici di merito individuando le manifeste illogicità che lo invalidavano. L'omesso confronto con tale parte della motivazione determina l'inammissibilità del motivo. E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011 - dep. 27/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 29219 del 2/7/2025, Castelluccio).

5. Venendo all'ultimo motivo, volto a contestare la configurazione della recidiva ritenuta dai giudici di merito, va osservato che dalla sintesi dei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata risulta che uno degli argomenti dedotti con il gravame per contestare la

configurazione dell'aggravante era l'epoca di consumazione dei reati associativi accertati dal Tribunale di Napoli. A tale argomento la sentenza risponde sottolineando che ai fini della recidiva veniva in rilievo la data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e non quella di commissione delle condotte illecite. E poi vero che, in tema di recidiva, è richiesto, come dedotto con il gravame e con il ricorso, al giudice uno specifico dovere di motivazione (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251690), ma è altrettanto vero che, dal percorso logico-argomentativo dell'impugnata sentenza, emerge inequivocabilmente che i giudici di appello hanno esplicitamente ritenuto i reati in valutazione quale espressione di una abitudine a delinquere già disvelata "dalla molteplicità di reati commessi a partire dal 1972 fino al 1991, che seppure datati denotano un'abitudine del reo alla commissione di illeciti penali", così assegnando ai nuovi fatti indubbia rilevanza dimostrativa di persistenza di stimoli criminogeni, di specifica inclinazione delinquenziale e di concreta pericolosità sociale, tali da giustificare ed anzi imporre l'aggravamento della pena.

Deve, dunque, ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (v., da ultimo: Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013 - dep. 15/01/2014, Cento e altri, Rv. 259643; Sez. 2, n. 27040 del 17/6/2025, M.).

6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

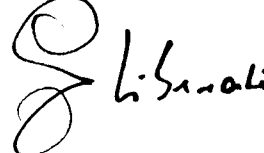
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/10/2025

Il Consigliere estensore
Lorenzo Antonio Bucca



Il Presidente
Giovanni Liberati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Martini